

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Comunicazione unica d'impresa, titolare effettivo e quadro RU

di Clara Pollet, Simone Dimitri



L'[articolo 21 D.Lgs. 231/2007](#) (decreto antiriciclaggio), così come modificato dall'[articolo 2 D.Lgs. 125/2019](#), concernente la **prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio** dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, **dispone la comunicazione e l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche**.

Le **imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese** di cui all'[articolo 2188 del codice civile](#) e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, di cui al D.P.R. 361/2000, **devono comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi**, per via **esclusivamente telematica** e in esenzione da imposta di bollo, **al Registro delle imprese**, ai fini della **conservazione in apposita sezione**.

Con il **Decreto 11 marzo 2022, n. 55** sono state introdotte le **disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati relativi alla titolarità effettiva** delle imprese dotate di **personalità giuridica**, delle persone giuridiche private, dei **trust produttivi di effetti giuridici** rilevanti ai fini fiscali e degli istituti giuridici affini al trust.

Gli **amministratori delle imprese** dotate di personalità giuridica, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private, dovranno **comunicare all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni** relativi alla **titolarità effettiva**, acquisiti ai sensi dell'[articolo 22, commi 3 e 4](#), del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese. In caso di **omessa comunicazione** delle informazioni relative al titolare effettivo, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria **da 103 a 1.032 euro** (di cui all'[articolo 2630 del codice civile](#)).

Per effettuare la comunicazione dovrà essere utilizzato il servizio **“Depositi e Istanze Registro Imprese – DIRE”**, presentando **un'apposita pratica telematica** (nuovo **Modulo TE**) firmata

digitalmente: con il **Decreto 12 aprile 2023** (pubblicato nella GU Serie Generale n.93 del 20/04/2023), inoltre, sono state recentemente approvate le relative **specifiche tecniche**. Ai fini dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva occorre ancora attendere la pubblicazione di ulteriori provvedimenti attuativi.

Il tema del “**Titolare Effettivo**” trova spazio anche nel **quadro RU del Modello Redditi 2023**. Infatti, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, nei **righe RU150 e RU151** sono richieste informazioni volte ad accertare **rispettivamente la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi** ed il rispetto del **principio di divieto di doppio finanziamento**. Le informazioni sono richieste per i periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022, con riferimenti ai **crediti d'imposta rientranti nella misura PNRR Transizione 4.0 (formazione 4.0, ricerca e sviluppo ed il credito beni strumentali)**.

In particolare, nel **rgigo RU150** i beneficiari di crediti d'imposta sono tenuti ad indicare i **dati relativi ai titolari effettivi dei fondi** ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (normativa antiriciclaggio, disciplinata nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 90/2017).

A tal fine, è necessario **compilare il rigo RU150**, indicando, negli appositi campi, **per ogni titolare effettivo persona fisica**:

- i **periodi d'imposta di riferimento** (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;
- il **codice fiscale**. In caso di soggetti non residenti, privi di codice fiscale, occorre compilare **anche le colonne da 6 a 9**, indicando, in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita;
- il **domicilio anagrafico nel territorio dello Stato** (colonne da 10 a 15), **ove diverso dalla residenza anagrafica**;
- i dati relativi all'eventuale residenza anagrafica all'estero e/o al domicilio anagrafico all'estero, quest'ultimo se diverso dalla residenza anagrafica all'estero (colonne da 16 a 23).

| | Anno 2020 1 | Anno 2021 2 | Anno 2022 3 |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| Codice fiscale 5 | Nome 6 | | |
| Cognome 7 | Data di nascita 8 giorno mese anno | | |
| Codice Stato estero di nascita 9 | | | |
| DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA) | | | |
| Codice comune 10 | C.a.p. 11 | Tipologia (via, piazza, ecc.) 12 | |
| Indirizzo 13 | Numero civico 14 | Frazione 15 | |
| RESIDENZA ANAGRAFICA ESTERA | | | |
| Codice Stato estero 16 | Stato federato, provincia, contea 17 | | Località di residenza 18 |
| Indirizzo 19 | | | |
| DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA) | | | |
| Codice Stato estero 20 | Stato federato, provincia, contea 21 | | Località di domicilio 22 |
| Indirizzo 23 | | | |

RU150 Titolare effettivo

Si ricorda infine che l'[articolo 20 del decreto antiriciclaggio](#) detta i criteri per la determinazione della titolarità effettiva dei soggetti diversi dalle persone fisiche. In tal caso, il titolare effettivo della società coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta ovvero il relativo controllo. Nel caso di una società di capitali:

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale, posseduto per il tramite di società

controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario **non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta** della società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è **attribuibile il controllo** in forza:

- del **controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria**;
- del **controllo di voti sufficienti** per esercitare **un'influenza dominante** in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di **particolari vincoli contrattuali** che consentano di esercitare un'influenza dominante.